

Definizione di verifica

La verifica è un'indagine di polizia amministrativa finalizzata a:

- ⇒ prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie;
- ⇒ qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto interessato.

Fonte: Circolare 1/1998 della Guardia di Finanza.

Organi preposti

Gli organi preposti ad effettuare verifiche fiscali sono:

⇒ l'Agenzia delle Entrate:

- direzioni regionali
- uffici unici

⇒ la Guardia di Finanza:

- Comandi regionali
- Comandi provinciali
- Comandi territoriali

⇒ l'Agenzia delle dogane:

- Compartimenti
- Uffici doganali

Esistono, inoltre, altri organi quali il SECIT, l'Ufficio Tecnico di Finanza e gli Uffici regionali e comunali.

Poteri esercitabili

La legge attribuisce all'Amministrazione finanziaria una serie di poteri per il reperimento degli indizi di evasione (articoli n. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e articoli n. 51 e 52 del D.P.R. 633/1972).

POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- ⇒ **ACCESSO**: entrare e soffermarsi in un luogo anche contro la volontà del contribuente;
- ⇒ **RICERCA**: materiale reperimento degli elementi necessari per ispezioni e verificazioni;
- ⇒ **ISPEZIONE**: analisi delle scritture, riscontro della gestione aziendale e raffronto con la realtà di fatto;
- ⇒ **CONTROLLO INCROCIATO**;
- ⇒ **INVITO A PRESENTARSI**;
- ⇒ **QUESTIONARI**;
- ⇒ **ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI BANCARI**.

La verifica

Durante l'attività di verifica si distinguono:

- ⇒ la **programmazione**: piano annuale redatto sulla base di elementi di potenziale pericolosità fiscale del contribuente (inserimenti successivi motivati);
- ⇒ la **preparazione**: raccolta dati e individuazione delle modalità operative;
- ⇒ l'**esecuzione**: accesso, ispezione contabile, valutazione risultanze e redazione del verbale di constatazione.

Verifiche fiscali e garanzie per il contribuente: aspetti generali

Lo statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) si basa sul seguente articolato:

- ⇒ Articolo 1: principi generali;
- ⇒ Articoli 2-4: limiti all'attività legislativa in materia tributaria;
- ⇒ Articoli 5-9: prescrizioni per l'amministrazione finanziaria;
- ⇒ Articoli 10-15: diritti del contribuente;
- ⇒ Articoli 16-21: disposizioni di esecuzione e coordinamento.

Lo Statuto attribuisce ai contribuenti strumenti di tutela e di garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria:

- ⇒ sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario,
- ⇒ sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali.

In particolare, l'articolo 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali stabilisce:

- ⇒ la necessità che sussistano esigenze di indagine e controllo sul luogo per l'effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività oggetto dell'intervento;
- ⇒ lo svolgimento di tali operazioni durante l'orario di esercizio delle attività, salvo casi eccezionali e urgenti ed arrecando la minore turbativa possibile alle attività stesse;
- ⇒ il diritto del contribuente ad essere informato circa le ragioni giustificative e l'oggetto dell'intervento, nonché la sua facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
- ⇒ la comunicazione al contribuente dei diritti e degli obblighi che gli sono riconosciuti in occasione delle verifiche;
- ⇒ la facoltà del contribuente di chiedere che l'attività di verifica sia svolta presso il professionista che lo assiste o presso l'ufficio dei verificatori;
- ⇒ l'obbligo per i verificatori di riportare nel processo verbale delle operazioni di verifica le osservazioni e i rilievi mossi dal contribuente o dal professionista che lo rappresenta;

- ⇒ la permanenza presso la sede del contribuente per l'effettuazione della verifica in misura non superiore ai trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta nei casi di particolare complessità dell'indagine debitamente individuati e motivati;
- ⇒ la possibilità per il contribuente di rivolgersi al Garante del Contribuente quando ritiene che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge;
- ⇒ la facoltà per il contribuente di comunicare agli Uffici finanziari, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione, le proprie osservazioni e richieste, con divieto dell'Ufficio di notificare l'avviso di accertamento, prima della scadenza del termine citato.

Specifiche garanzie sono previste in caso di esecuzione di attività ispettive particolarmente "invasive", come nel caso di accesso presso abitazioni private o apertura di borse sigillate.

FONTI NORMATIVE DEI POTERI DI VERIFICA
<u>art. 52 e art. 63 del D.P.R. 633/1972 (DECRETO ISTITUTIVO I.V.A.)</u>
<u>art. 33 del D.P.R. 600/1973 (POTERI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLA IMPOSTE DIRETTE)</u>
<u>Legge n. 4 del 7 gennaio 1929 (LEGGE CHE DISCIPLINA I POTERI DELLA POLIZIA TRIBUTARIA)</u>
<u>D.P.R. n. 43/1973 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI)</u>

ARTICOLO 52 DEL D.P.R. 633/1972	
<p>ACCESSO E SUE MODALITÀ (COMMA 1)</p> <p>LOCALI OVE SI ESERCITANO ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE</p>	<p>GLI UFFICI (GLI UFFICI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLA GUARDIA DI FINANZA) POSSONO:</p> <p>⇒ DISPORRE L'ACCESSO DI IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ COMMERCIALI • ATTIVITÀ AGRICOLE • ATTIVITÀ ARTISTICHE E PROFESSIONALI <p>⇒ PER PROCEDERE A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISPEZIONI DOCUMENTALI • VERIFICAZIONI • RICERCHE • E AD OGNI ALTRA RILEVAZIONE RITENUTA UTILE PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE E PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE E DELLE ALTRE VIOLAZIONI.
AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO	GLI IMPIEGATI CHE ESEGUONO L'ACCESSO DEVONO ESSERE MUNITI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE CHE NE INDICA LO SCOPO, RILASCIATA DAL CAPO DELL'UFFICIO DA CUI DIPENDONO.
AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA	È NECESSARIA ANCHE L'AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER ACCEDERE NEI LOCALI CHE SIANO ADIBITI ANCHE AD ABITAZIONE.

PRESENZA DEL TITOLARE DELLO STUDIO	IN OGNI CASO, L'ACCESSO NEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI DOVRÀ ESSERE ESEGUITO IN PRESENZA DEI TITOLARE DELLO STUDIO O DI UN SUO DELEGATO.
LOCALI DIVERSI (COMMA 2)	L'ACCESSO NEI LOCALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA PUÒ ESSERE ESEGUITO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: ⇒ SOLTANTO IN CASO DI GRAVI INDIZI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEI DECRETI FISCALI ⇒ ALLO SCOPO DI REPERIRE LIBRI, REGISTRI, DOCUMENTI, SCRITTURE E ALTRE PROVE DELLE VIOLAZIONI.
PERQUISIZIONI PERSONALI, APERTURE COATTIVE E TUTELA DEI SEGRETO PROFESSIONALE (COMMA 3)	IN OGNI CASO È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PIÙ VICINA PER PROCEDERE DURANTE L'ACCESSO: ⇒ A PERQUISIZIONI PERSONALI ⇒ ALL'APERTURA COATTIVA DI PIEGHI SIGILLATI, BORSE, CASSEFORTI, MOBILI, RIPOSTIGLI E SIMILI ⇒ ALL'ESAME DI DOCUMENTI E ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE RELATIVAMENTE AI QUALI È ECCEPITO IL SEGRETO PROFESSIONALE FERMA RESTANDO LA NORMA DI CUI ALL'ART. 103 DEL C.P.P.
ISPEZIONE DOCUMENTALE (COMMA 4)	L'ISPEZIONE DOCUMENTALE SI ESTENDE A TUTTI I LIBRI, REGISTRI, DOCUMENTI E SCRITTURE CHE SI TROVANO NEI LOCALI, COMPRESI QUELLI LA CUI TENUTA E CONSERVAZIONE NON SONO OBBLIGATORIE.
RIFIUTO DI ESIBIRE LIBRI (COMMA 5)	I LIBRI, REGISTRI, SCRITTURE E DOCUMENTI DI CUI È RIFIUTATA LA ESIBIZIONE NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA O CONTENZIOSA. PER RIFIUTO DI ESIBIZIONE SI INTENDONO ANCHE: - LA DICHIARAZIONE DI NON POSSEDERE I LIBRI, REGISTRI, DOCUMENTI E SCRITTURE - LA SOTTRAZIONE DEGLI STESSI ALL'ISPEZIONE.
PROCESSO VERBALE DI ACCESSO (COMMA 6)	DI OGNI ACCESSO DEVE ESSERE REDATTO PROCESSO VERBALE DA CUI RISULTINO: - LE ISPEZIONI E LE RILEVAZIONI ESEGUITE - LE RICHIESTE FATTE AL CONTRIBUENTE O A CHI LO RAPPRESENTA - LE RISPOSTE RICEVUTE. IL VERBALE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO: - DAL CONTRIBUENTE O DA CHI LO RAPPRESENTA - OVVERO INDICARE IL MOTIVO DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AD AVERE COPIA DEL VERBALE.
SEQUESTRO DOCUMENTI E SCRITTURE (COMMA 7)	I DOCUMENTI E LE SCRITTURE POSSONO ESSERE SEQUESTRATI SOLTANTO: - SE NON È POSSIBILE RIPRODURNE O FARNE COSTATARE IL CONTENUTO NEL VERBALE - IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE O DI CONTESTAZIONE DEI CONTENUTO DEI VERBALE.
INSEQUESTRABILITÀ DEI LIBRI E REGISTRI	I LIBRI E I REGISTRI NON POSSONO ESSERE SEQUESTRATI. GLI ORGANI PROCEDENTI POSSONO: ⇒ ESEGUIRNE O FARNE ESEGUIRE COPIE O ESTRATTI ⇒ APPORRE NELLE PARTI CHE INTERESSANO LA PROPRIA FIRMA O SIGLA

	<p>INSIEME CON LA DATA E IL BOLLO DI UFFICIO ⇒ ADOTTARE LE CAUTELE ATTE AD IMPEDIRE L'ALTERAZIONE O LA SOTTRAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI.</p>
<p>VERIFICHE E RICERCHE SU MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO PER CONTO TERZI (COMMA 8)</p>	<p>LE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E DI RICERCHE RELATIVE A MERCI E AD ALTRI BENI VIAGGIANTI SU AUTOVEICOLI E NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PER CONTO DI TERZI.</p>
<p>SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI SISTEMI ELETTRONICI (COMMA 9)</p>	<p>IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEI COMMA 7 (RIGUARDANTE IL SEQUESTRO DI DOCUMENTI E SCRITTURE NONCHÈ LA INSEQUESTRABILITÀ DEI LIBRI E REGISTRI), GLI IMPIEGATI CHE PROCEDONO ALL'ACCESSO NEI LOCALI DI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI SISTEMI MECCANOGRAFICI E SIMILI, HANNO FACOLTÀ DI PROVVEDERE CON MEZZI PROPRI ALL'ELABORAZIONE DEI SUPPORTI FUORI DEI LOCALI STESSI QUALORA IL CONTRIBUENTE NON CONSENTA L'UTILIZZAZIONE DEI PROPRI IMPIANTI E DEL PROPRIO PERSONALE.</p>
<p>SCRITTURE PRESSO TERZI (COMMA 10)</p>	<p>SE IL CONTRIBUENTE DICHIARA CHE LE SCRITTURE CONTABILI O ALCUNE DI ESSE SI TROVANO PRESSO ALTRI SOGGETTI, DEVE ESIBIRE UN'ATTESTAZIONE DEI SOGGETTI STESSI RECANTE LA SPECIFICAZIONE DELLE SCRITTURE IN LORO POSSESSO. SE L'ATTESTAZIONE NON È ESIBITA E SE IL SOGGETTO CHE L'HA RILASCIATA SI OPpone ALL'ACCESSO O NON ESIBISCE IN TUTTO O IN PARTE LE SCRITTURE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 5 (CIOÈ NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE AI FINI DELL'ACCEDAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSA).</p>
<p>ACCESSO PRESSO BANCHE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (COMMA 11)</p>	<p>GLI UFFICI (IVA E IMPOSTE DIRETTE) HANNO FACOLTÀ DI DISPORRE L'ACCESSO DEI PROPRI IMPIEGATI MUNITI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI INDICATI AI N. 5) DELL'ARTICOLO 51 DEL <u>D.P.R. n. 633/1972</u> (ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ CHE EFFETTUANO ISTITUZIONALMENTE RISCOSSIONI E PAGAMENTI PER CONTO DI TERZI, IVI COMPRESSE LE SOCIETÀ E GLI ENTI DI ASSICURAZIONE), ALLO SCOPO DI RILEVARE DIRETTAMENTE I DATI E LE NOTIZIE IVI PREVISTE • PRESSO LE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO E L'AMMINISTRAZIONE POSTALE (CON LE MODALITÀ PREVISTE IN CASO DI DEROGA AL SEGRETO BANCARIO) ALLO SCOPO DI RILEVARE DIRETTAMENTE DATI E NOTIZIE RELATIVI AI CONTI LA CUI COPIA È STATA RICHIESTA E NON TRASMESSA ENTRO IL TERMINE STABILITO, O ALLO SCOPO DI RILEVARE DIRETTAMENTE LA COMPLETEZZA O L'ESATTEZZA DEI DATI E NOTIZIE NEI CASI DI FONDATAI SOSPETTI SULLA COMPLETEZZA DI TUTTI I RAPPORTI INTRATTENUTI.

LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ACCESSO

CASISTICA	AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO	AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA
CASI NORMALI		
LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE	SI	NO
LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A STUDIO PROFESSIONALE O ARTISTICO	SI	NO
CASI DI PROMISCUITÀ		
LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ PROFESSIONALE E COMMERCIALE	SI	NO
STUDIO PROFESSIONALE O ARTISTICO ADIBITO ANCHE AD ABITAZIONE	SI	SI
ATTIVITÀ COMMERCIALE, AGRICOLA ECC. SVOLTA IN LOCALI ADIBITI ANCHE AD ABITAZIONE	SI	SI
STUDIO PROFESSIONALE CHE SIA SEDE AMMINISTRATIVA DI FATTO O LUOGO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE DI IMPRESA	SI	NO
ALTRI CASI		
RICERCA E ISPEZIONE DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE RELATIVA A IMPRESE COMMERCIALI O AGRICOLE, CUSTODITE PRESSO STUDIO PROFESSIONALE	SI	NO
ACCESSO PRESSO PROFESSIONISTA CHE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE DI DETENZIONE DI UNO O PIÙ LIBRI E SCRITTURE (*)	SI	NO

(*) L'ACCESSO VA ESEGUITO IN PRESENZA DEL TITOLARE DELLO STUDIO O DI UN SUO DELEGATO. SENZA EFFETTUARE RICERCA.